



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11629 del 2014, proposto da:
Giancarlo Barberi, Angela Barberi e Sabrina Barberi, rappresentati e difesi dall'avv.
Ughetta Marchi, con domicilio eletto presso Ughetta Marchi in Roma, Via Romeo
Romei n. 27;

contro

Comune di Cittareale, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

nei confronti di

Franco Giulio cesare, Tommaso Barberi;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 16/14 del 21.06.2014 avente ad oggetto la messa in sicurezza
delle piante indicate con i nn 1-2 e 4 nonchè l'abbattimento della pianta individuata
con il n. 3;

per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnano l'ordinanza con cui, in data 21 giugno 2014, l'Amministrazione intimata gli ha ordinato l'abbattimento di una pianta ad **alto fusto** – in particolare, "Quescus cerris (cerro)" - e la messa in sicurezza di ulteriori tre piante della stessa specie, "mediante l'alleggerimento della chioma", chiedendone l'annullamento in ragione, tra l'altro, della denunciata sussistenza del vizio di eccesso di potere "per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto";

- l'Amministrazione intimata non si è costituita;

- con ordinanza n. 10264 del 2014 la Sezione ha disposto un accertamento d'ufficio;

- in adempimento all'incombente istruttorio prescritto, in data 16 dicembre 2014 l'organo accertatore incaricato ha proceduto a depositare una relazione da cui risulta che "le piante nel loro insieme risultano essere in buono stato vegetativo e fitosanitario, non manifestando stati di deperimento che possano pregiudicarne la sopravvivenza" (e, pertanto, viene meramente consigliata la "rimonda del secco", per impedirne il distacco);

Ritenuto che – stante l'esito della verifica di cui sopra – la domanda di annullamento debba essere accolta;

Ritenuto, peraltro, che debba essere respinta la domanda di risarcimento del danno in quanto generica e, precipuamente, priva di ogni supporto probatorio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e al danno effettivamente subito;

Ritenuto, ancora, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore dei ricorrenti in € 700,00, oltre IVA e CPA;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11629/2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cittareale al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)